

TI_GERICHTE 9.2018.184 vom 28. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2018.184

FR: TI_GERICHTE 9.2018.184 du 28 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 9.2018.184 del 28 maggio 2019

Regeste

La decisione incidentale che accerta l'esistenza di un conflitto di interessi della curatrice (già oggetto di reclamo diretto, respinto) non può più essere rimessa in discussione nel reclamo contro la decisione finale che istituisce una curatela di rappresentanza e nomina una nuova curatrice

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). I. Legittimazione al reclamo

E. 2

Occorre in primo luogo chinarsi sull'eccezione sollevata in via preliminare da PI 2 nelle sue osservazioni del 24 dicembre 2018, secondo cui il reclamo interposto da RE 1 sarebbe irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere a titolo personale di quest'ultima.

E. 2.1

Secondo PI 2, " unico referente " della decisione di nomina dell'Autorità di protezione è il figlio PI 1: "l'interesse degno di protezione è unicamente riproducibile in capo " a lui, " purtroppo nell'incapacità di agire autonomamente " (osservazioni, pag. 2). RE 1 non sarebbe dunque abilitata a promuovere una causa giudiziaria a titolo individuale, difettando della necessaria legittimazione attiva.

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 CC, sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento; le persone vicine all'interessato; le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

E. 2.3

Al di là della legittimazione derivante dal fatto che RE 1 ha preso parte al procedimento dinnanzi all'Autorità di protezione e che anche la decisione impugnata le è stata intimata personalmente, si osserva che la reclamante è madre dell'interessato e dunque persona a lui vicina, ciò che la abilita (tanto quanto il padre) ad agire in questa sede. L'eccezione può dunque essere superata senza ulteriori approfondimenti. II. Violazione del diritto di essere sentito e difetto di istruttoria, inesistenza del conflitto di interessi

E. 3

Nel suo reclamo, RE 1 ritiene di non essere mai stata interpellata riguardo al presunto conflitto di interessi esistente con il figlio PI 1 e critica l'Autorità di protezione per non aver esperito un'istruttoria quanto al presunto conflitto di interessi tra lei e il figlio. Secondo la reclamante, nel caso concreto non esiste alcun conflitto tra la sua posizione e quella del curatelato, né nei procedimenti civili, esecutivi e penali legati al recupero dei crediti alimentari pregressi, né nel procedimento intentato da PI 2 tendente alla modifica dei contributi futuri. RE 1 postula dunque l'annullamento delle decisioni impugnate e il ripristino dei suoi poteri di curatrice generale in tutti i procedimenti concernenti il figlio PI 1. In subordine, chiede che la curatela di rappresentanza sia mantenuta unicamente in relazione al procedimento di modifica dei contributi alimentari promosso dal padre di PI 1.

E. 3.1

L'art. 66 LPAm disciplina le condizioni per impugnare le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente dalla decisione finale. Fatta eccezione per le decisioni concernenti la competenza e la ricusa di cui al cpv. 1 – che se non sono oggetto di ricorso immediato, non possono più essere impuginate ulteriormente – le altre decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere contestate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa, se il ricorso immediato contro di esse a titolo indipendente non è ammissibile o non è stato interposto (cpv. 3).

E. 3.2

Nel caso concreto, la decisione incidentale con cui l'autorità di prime cure si è pronunciata sull'esistenza di un conflitto di interessi è stata oggetto di un ricorso immediato dinnanzi alla Camera di protezione, che lo ha giudicato ammissibile e si è pronunciata nel merito con decisione del 25 gennaio 2018 (inc. 9.2017.162), cresciuta formalmente in giudicato dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale del 7 agosto 2018 (STF 5A_203/2018). La questione dell'esistenza del conflitto di interessi non può più dunque essere oggetto di nuova discussione in questa sede e le censure contenute nel memoriale di reclamo a tale riguardo non possono che essere considerate irricevibili (pag. 3-13). III. Mancato coinvolgimento nella scelta del curatore

E. 4

In considerazione di quanto sopra, occorre concludere che in questa sede possono essere considerate ricevibili unicamente le censure dirette contro i contenuti della decisione resa il 21 settembre 2018 (ris. n. 2447/2018), rettificata il 2 novembre 2018 (ris. n. 3022/2018), ovvero riguardanti l'istituzione della curatela di rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC, la designazione del curatore nonché la sua retribuzione. La reclamante si pronuncia su uno di questi punti soltanto in sede di replica, contestando il suo mancato coinvolgimento nella scelta del curatore.

E. 4.1

In sede di replica, RE 1 ha criticato l'Autorità di protezione per non aver attirato la sua attenzione sulla possibilità di esprimere desideri quanto alla persona del curatore, ciò a suo modo di vedere doveva esserle garantito, a prescindere dall'esistenza di un (presunto) conflitto di interessi (pag. 5). Il mancato coinvolgimento della madre dell'interessato, peraltro sua curatrice generale, configura una violazione del suo diritto di essere sentita e deve dunque condurre ad un annullamento della decisione, il vizio non essendo sanabile (replica, pag. 6).

E. 4.2

Ai sensi dell'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3). Diversamente dalle proposte dell'interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell'art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente "per quanto possibile": l'autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all'interessato (Steinauer/Fountoulakis, *Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte*, 2014, n. 1174 pag. 552; Fassbind, *Erwachsenenschutz*, 2012, ad art. 401 CC n. 3). L'autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento (Häfeli, in: *CommFam, Protection de l'adulte*, 2013, ad art. 401 CC n. 4-5). L'autorità deve tuttavia vegliare a che non esista un conflitto d'interessi tra la persona da proteggere e quella che si propone quale curatore (Häfeli, in: *CommFam, Protection de l'adulte*, 2013, ad art. 401 CC n. 2).

E. 4.3

Non corrisponde al vero che RE 1 sia stata privata del diritto, garantito all'art. 401 cpv. 2 CC, di proporre un curatore per il figlio. Dall'incarto emerge in maniera chiara che la reclamante ha esercitato tale facoltà, in modo del tutto spontaneo, già con scritto del 16 novembre 2016. In tale scritto, RE 1 aveva espresso il desiderio che l'incarico di tutelare gli interessi di PI 1, nella denegata ipotesi in cui l'autorità riconoscesse l'esistenza di un conflitto di interessi fra lei e il figlio nelle vertenze in questione e dovesse nominare un curatore ad hoc, venisse mantenuto in capo all'allora patrocinatore legale della reclamante, che aveva già iniziato ad occuparsi della pratica. Il desiderio che fossero i rappresentanti legali della madre ad essere incaricati della curatela è stato peraltro vagliato dall'Autorità di protezione nell'ambito della sua decisione incidentale sul conflitto di interessi e scartato in considerazione della necessità di designare "alla funzione di curatore un mandatario che non sia in rapporto di fiducia con la curatrice generale" (decisione 10 luglio 2017, ris. n. 2768/2017). Vi è dunque da ritenere che a seguito della pronuncia di questa Camera, che dava atto del desiderio espresso dalla reclamante (cfr. decisione 25 gennaio 2018, inc. 9.2017.162, consid. L) e confermava la risoluzione dell'autorità di prime cure – intimandole di istituire senza indugio una curatela ad hoc e di nominare un curatore (dispositivo n. 2) – RE 1 non doveva attendersi di essere interpellata su ulteriori desideri o preferenze quanto alla scelta della persona da nominare. Nemmeno in questa sede la reclamante formula

peraltro un nominativo alternativo concreto, nè presenta delle critiche quanto all' idoneità del legale prescelto dall' Autorità di protezione, limitandosi ad invocare l' insanabilità del vizio. Per il resto, al di là della facoltà di esprimere una preferenza ai sensi dell' art. 401 cpv. 2 CC – norma che, come visto, non è in concreto stata violata – non si vede quale «maggior coinvolgimento» l' Autorità di protezione avrebbe dovuto offrire all' insorgente a quello stadio della procedura. Nemmeno le censure sollevate in sede di reclamo possono dunque trovare accoglimento. IV. Oneri processuali

E. 5

Gli oneri del presente giudizio, già anticipati, seguono la soccombenza e sono pertanto posti integralmente a carico di RE 1, che rifonderà a titolo di spese ripetibili fr. 1'000.– a PI 2 e fr. 700.– a PI 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.